

Leggi straniere e accordi internazionali sull'emigrazione e sul lavoro

EQUATORE

Legge 30 settembre 1921, concernente le indennità ad operai e giornalieri a seguito di infortuni sul lavoro (Registro Oficial, 1° ottobre 1921).

Art. 1 — L'operaio o giornaliero che, a seguito di qualsiasi infortunio sul lavoro, avendo subito un danno nella persona, in conseguenza di detto lavoro e durante il tempo del lavoro stesso, sia inabilitato, totalmente o parzialmente, al lavoro, avrà diritto ad una indennità pecuniaria in conformità alle norme della presente legge.

Sono infortuni che danno luogo ad indennità le lesioni corporali che l'operaio o giornaliero ha sofferto a causa o in conseguenza del lavoro che eseguiva per conto altrui; intendendosi per operaio o giornaliero qualsiasi persona che eseguisca abitualmente lavoro normale fuori del proprio domicilio, con o senza retribuzione (dovendosi comprendere nella presente definizione gli apprendisti).

Danno anche diritto ad indennità le infermità professionali o che siano contratte in conseguenza del lavoro e quelle che saranno determinate nel Regolamento, il quale stabilirà le condizioni necessarie perchè le indennità abbiano luogo. Avranno pure diritto ad indennità, in caso di morte dell'operaio, i suoi eredi o successori, conformemente alla presente legge.

Art. 2 — Il padrone è responsabile nei casi previsti dall'articolo precedente, ma non in quelli dovuti a forza maggiore o caso fortuito estraneo al lavoro, inettitudine manifesta o imprudenza temeraria dell'operaio.

Il padrone potrà ottemperare all'obbligo della indennità, nei casi previsti nella presente legge, provvedendo a proprie spese all'assicurazione dell'operaio contro i rischi dell'infortunio presso una società di assicurazione costituita legalmente, conformemente alle disposizioni del Codice di Commercio.

Agli effetti della presente legge, si intende per padrone il proprietario della fabbrica, azienda o industria in cui si esegue il lavoro; a tali effetti, per padroni si intendono non solamente i privati e le compagnie, ma anche lo Stato, le Giunte di beneficenza, i Consigli

cantonali e, in generale, le Corporazioni di diritto pubblico. Si considererà anche come padrone l'appaltatore, essendo solidale la responsabilità di esso col proprietario, che ha diritto all'azione di rimborso verso l'appaltatore.

Art. 3 — Le industrie di lavoro, che danno luogo a responsabilità del padrone, sono:

1. Le fabbriche, opifici e gli stabilimenti industriali in cui si faccia uso di una forza qualsiasi diversa da quella dell'uomo;
2. Le miniere, saline e cave di pietra;
3. Le fabbriche e stabilimenti metallurgici e di costruzioni terrestri o navali;
4. La costruzione, riparazione e manutenzione di edifizii compreso i lavori di muratore, e tutti quelli che vi sono annessi, di carpentieri, di fabbri, del taglio delle pietre, di pittura, ecc.;
5. Gli stabilimenti in cui si produce o si impiega, industrialmente, materie esplosive o infiammabili, insalubri o tossiche;
6. La costruzione, riparazione e conservazione delle vie ferrate, porti, camini, canali, dighe, acquedotti, fognature e altri lavori affini;
7. I lavori agricoli e forestali, in cui si faccia uso di motori che funzionino per mezzo di forza diversa da quella dell'uomo. In tali lavori la responsabilità avrà luogo solo in riguardo al pericolo delle macchine;
8. Il trasporto per via terrestre, marittima e di navigazione interna;
9. I lavori di nettezza delle strade, pozzi neri, fogne;
10. I magazzini di deposito ed i depositi all'ingrosso del carbone, legna e materiali da costruzione;
11. I teatri, in quanto si tratti di personale salariato;
12. I corpi dei pompieri;
13. Gli stabilimenti di produzione del gas o dell'elettricità, e impianto e manutenzione delle reti telefoniche, condutture e lavori murari sotterranei nelle fogne;
14. I lavori di collocamento, riparazione e smontaggio di condutture elettriche e di parafulmini;
15. Tutto il personale addetto ai lavori di carico e scarico;
16. Qualsiasi industria o lavoro simile non compreso nei numeri precedenti.

Art. 4 — Gli uomini si considerano come lavoratori al servizio dello Stato, agli effetti della presente legge.

Art. 5 — Gli operai o giornalieri avranno diritto ad indennità per gl'infortuni indicati negli articoli precedenti che producano una incapacità al lavoro, assoluta o parziale, temporanea o permanente, secondo le norme e nella misura stabilite dalle disposizioni seguenti:

1. Se l'infortunio ha prodotto una incapacità temporanea, si corrisponderà al sinistrato una indennità eguale alla metà del suo sa-

lario giornaliero, dal giorno in cui è accaduto l'infortunio sino a quello in cui si trovi in condizione di ritornare al lavoro, secondo l'accertamento fatto. Se trascorso un anno l'incapacità non sia ancora cessata, l'indennità sarà regolata dalle disposizioni relative alla incapacità permanente :

2. Se l'infortunio ha prodotto una incapacità permanente e assoluta a qualsiasi lavoro, si corrisponderà al sinistrato una indennità uguale al salario di due anni ; però, sarà commisurata ad un solo anno di salario quando la incapacità si riferisce alla professione abituale e non impedisca all'operaio di dedicarsi ad altro genere di lavoro ;

3. Se l'infortunio ha prodotto una incapacità parziale, qualunque permanente, alla professione o al lavoro a cui si era dedicato il sinistrato, il padrone resterà obbligato a destinare l'operaio, con eguale retribuzione, ad altro lavoro compatibile col suo stato durante due anni almeno, o a corrisporne una indennità eguale ad un anno, a scelta del padrone.

Il padrone, obbligato alla indennità, pagherà l'assistenza medica e farmaceutica all'operaio, fino a quando si trovi in condizioni di ritornare al lavoro, o, a giudizio dei medici se sia dichiarato compreso nei casi previsti nei numeri 2 e 3 del presente articolo e non richieda l'accennata assistenza. Il padrone ha il diritto di nominare il medico per assistere l'operaio.

Nella liquidazione delle indennità per incapacità permanente, si computeranno a favore del padrone le somme che abbia pagato a titolo di indennità per incapacità temporanea, fino a che sia stata dichiarata permanente.

Anche quando l'infortunio provenga da caso fortuito, estraneo al lavoro, se sopraggiunge nel luogo dove questo si eseguisce, i padroni devono prestare i primi aiuti, e se non lo facciano, si applicherà loro una multa da cinquanta a cento *suces* a favore dell'operaio.

L'indennità potrà essere ridotta discrezionalmente dal Giudice, sia nella durata, sia nell'ammontare, tenendo conto della importanza della fabbrica, delle condizioni economiche del padrone o impresario e delle altre circostanze del caso.

Art. 6 — Se l'infortunio produce la morte dell'operaio, il padrone è obbligato a sostenere le spese del seppellimento, nei limiti di cinquanta *suces*, e, inoltre, ad indennizzare la vedova, i discendenti legittimi o naturali minori di sedici anni, o ascendenti inabili al lavoro, nella forma e misura stabilita dalle disposizioni seguenti :

1. Con una somma eguale ad un anno del salario che godeva il sinistrato, quando costui lascia la vedova e figli o nipoti orfani che si trovavano affidati alle sue cure ;

2. Con una somma eguale al salario di dieci mesi se lascia unicamente figli o nipoti ;

3. Con una somma eguale a sei mesi di salario alla vedova senza figli o senza altri discendenti del defunto ;

4. Con una somma eguale a sei mesi di salario agli ascendenti del sinistrato che siano stati a carico dello stesso, se non lascia vedova nè discendenti, e siano maggiori di sessanta anni di età e bisognosi di cure, purchè detti ascendenti siano due o più. Nel caso che lasci un solo ascendente, l'indennità sarà equivalente a tre mesi del salario giornaliero che percepiva il sinistrato.

Le disposizioni contenute nei numeri 2 e 4, saranno applicabili (*anche*) nel caso che la vittima sia donna. Quelle contenute nel numero 1 saranno applicate solamente ai discendenti della vittima, quando si dimostri che siano abbandonati dal padre o dall'avolo o abbiano avuto origine da precedente matrimonio della vittima.

Le indennità per causa di morte non escludono quelle che si corrisposero al sinistrato nel periodo che intercorse tra l'infortunio e la morte, se questa è conseguenza dell'infortunio.

Art. 7 — Per il computo delle indennità stabilite nella presente legge, si intenderà per salario quello che effettivamente si corrisponde in moneta all'operaio, o in altra forma nel giorno dell'infortunio e se non può comprovarsi, si determinerà attenendosi alla media dei salari nella (*stessa*) località per lavori analoghi, senza tener conto dei giorni festivi.

Se il servizio fu convenuto a cottimo, il salario deve regolarsi calcolandosi *giudizialmente* quello che in media si corrisponderebbe agli operai di condizioni simili a quelle della vittima dell'infortunio che eseguano lo stesso lavoro, o, in mancanza, altro lavoro che abbia maggiore analogia.

Il salario giornaliero non si calcherà mai meno di cinquanta *centavos* nella ragione montana e di un *sucre* nella regione costiera, anche trattandosi di lavoratori che ricevono somme inferiori.

Art. 8 — Le indennità per infermità professionali si determineranno in conformità agli articoli precedenti e previa dichiarazione medica sulla natura della incapacità che ha prodotto l'incapacità professionale.

Art. 9 — In conformità alle disposizioni dell'art. 1° della presente legge, il padrone può ottemperare agli obblighi in esse stabiliti a mezzo di assicurazione obbligatoria dei propri impiegati o operai, stipulata con una Società legalmente costituita nel paese, la quale per compiere le proprie operazioni dovrà emettere cedole di triplice assicurazione contro i rischi delle malattie comuni, di infortuni sul lavoro e di vecchiaia ed invalidità.

Art. 10 — E' condizione essenziale di tale assicurazione, che essa sia fatta a spese dello Stato, del padrone e dell'impiegato o operaio: è illecita qualsiasi altra ritenuta o scomputo sullo stipendio e salario degli impiegati o operai che non sia quello che legittimamente spetta loro.

Art. 11 — Per i rapporti con lo Stato, il Congresso, nel Bilancio nazionale, destinerà i fondi necessari per sostenere le spese che deve corrispondere alle Compagnie di assicurazione, secondo la triplice condizione di cui all'art. 9.

Art. 12 — Identico procedimento osserveranno i capi di una fabbrica, nella compilazione del proprio preventivo, dovendo stanziare la quota di assicurazione che spetta loro di versare per conto proprio e dell'operaio.

Art. 13 — Le azioni che si intentano per casusa di lesioni, morte o incapacità al lavoro, avranno luogo con procedimento verbale sommario, e non si potrà appellare se non dalla sentenza, la quale determinerà, secondo le disposizioni della presente legge e in conformità alle prove addotte, l'ammontare a cui deve ascendere l'indennità. L'operaio o giornaliero che intenda azione giudiziaria secondo la presente legge, godrà del beneficio del gratuito patrimonio e dell'esenzione del bollo per gli atti processuali. Degli stessi benefici godranno la vedova, i discendenti e gli ascendenti dell'operaio il quale muore a seguito di un infortunio sul lavoro e per infermità professionale.

Art. 14 — Il giudice, investito della cognizione di tali cause, richiederà la copia dell'avviso e del certificato medico che il padrone deve inviare all'Intendente di polizia, immediatamente dopo che si è occorso un infortunio, e accerterà anche di ufficio:

1. Le cause, natura e circostanze dell'infortunio ;
2. Le persone che ne sono state vittime e il luogo dove è avvenuto ;
3. La natura delle lesioni ;
4. Gli aventi diritto alla indennità ;
5. Il salario giornaliero e annuale di ogni sinistrato.

Quando la vittima di un infortunio sia impossibilitata (*a recarsi a deporre*), il giudice si recherà presso di essa per raccogliere la sua dichiarazione.

Art. 15 — Le azioni per reclamare i diritti accordati dalla presente legge si prescrivono in sei mesi, a decorrere dalla data dell'infortunio.

Art. 16 — Sulla somma che il padrone fosse condannato a titolo di indennità, in conformità alla presente legge, si computerà quella che l'operaio deve restituirgli per anticipazione del lavoro.

Art. 17 — Se durante lo svolgimento del giudizio fallis e il padrone, l'importo della indennità di cui l'operaio o giornaliero è creditore in base a sentenza definitiva, sarà considerato come debito privilegiato nella procedura fallimentare.

Art. 18 — I difensori dei poveri sono obbligati ad assistere gli operai o i loro parenti in tali giudizi quando ne siano richiesti dagli interessati. Sono anche investiti di facoltà sufficiente per proporre i ricorsi, salvo rinunzia da parte degli interessati.

Art. 19 — I Commissari di polizia, a cui si rivolga la denuncia in caso di infortunio, ordineranno subito il riconoscimento legale dell'operaio e trasmetteranno tutti gli atti al giudice competente.

La presente disposizione si estende ai *Tenientes Politicos*.

Art. 20 — Il potere esecutivo emetterà, nel termine di due mesi, i regolamenti e le disposizioni necessarie per l'attuazione della presente legge.

Art. 21 — Copie stampate della presente legge e dei regolamenti si collocheranno in luogo visibile negli stabilimenti, laboratori ed aziende cui si riferisce la presente legge.

C U B A

Legge 18 maggio 1922 sull'immigrazione (*Gaceta Oficial*, 23 maggio 1922).

Art. 1. — E' abrogata la legge 3 agosto 1917 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del 4 stesso mese ed anno, con eccezione dell'articolo quinto che proibisce di impiegare immigranti maschi negli stabilimenti e per lavori in cui possono impiegarsi le donne, e delle disposizioni della stessa legge che si riferiscono alle cauzioni prestate per rispondere della permanenza in Cuba degl'immigranti, le quali continueranno ad aver rigore fino a quando dette condizioni debbano valere e possa esser necessario di darvi esecuzione.

L'aggiunta della proibizione stabilita dall'articolo quinto della legge 3 agosto 1917 si estenderà ad ogni persona di sesso maschile, sia o no immigrante. ..

Art. 2. — E' pure abrogato il Regolamento emanato dal Potere esecutivo il 29 ottobre 1917, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 2 novembre stesso anno, per il miglior adempimento della legge cui si riferisce l'articolo precedente, eccettuandosi la disposizioni del predetto Regolamento che si riferiscono alle parti della detta legge che vengono mantenute in vigore.

Art. 3. — Il Potere esecutivo potrà disporre in qualsiasi momento, dall'entrata in vigore della presente legge, la partenza dal territorio nazionale di quegli immigranti che siano giunti in esso esclusivamente per effetto delle disposizioni di legge che si abrogano.

Art. 4. — La presente legge entrerà in vigore venti giorni dopo la sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.